



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF”¹



¹ Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 01/02/2007, esecutiva, rettificato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 15/03/2007, esecutiva. Rettificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2019.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì nonne di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art 1, comma 10 L. 16 giugno 1998. n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Rosarno, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Rosarno, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Determinazione dell'imposta

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, calcolato ai fini IRPEF (IRE), l'aliquota d'imposta, al netto degli oneri deducibili.
2. È obbligatorio il versamento se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 – Aliquote

1. L'aliquota viene variata dallo 0,1% allo 0,6% a far data dal 01/01/2007;

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
3. [*“La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.*
4. *In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente”]*².

Art. 6 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

[Art. 7 - Esenzioni

1. *Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF i redditi derivanti da pensione integrata al minimo fino a € 8.000,00 annui, l'imposta si applica per l'eventuale differenza;*
2. *Sono inoltre esenti i redditi dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità con reddito lordo complessivo non superiore a € 8.000,00, l'imposta si applica sull'eventuale differenza.]*³

Art. 8 - Funzionario responsabile

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D. Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10 - Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

² Commi eliminati con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2019.

³ Articolo eliminato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 15/03/2007, esecutiva.

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO	2
ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI	2
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	2
ART. 5 - ALIQUOTE	2
ART. 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO	3
[ART. 7 - ESENZIONI (ABBROGATO)]	3
ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3
ART. 9 - SANZIONI E INTERESSI	3
ART. 10 - EFFICACIA	3
INDICE:	4